

14-11-2013

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI.

TITOLO I

Disposizioni relative alla protezione della natura, della fauna e del mare e per la strategia dello sviluppo sostenibile

ART. 1

(Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979)

1. Alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma dell'articolo 12, dopo le parole: "o il proprietario di una nave" sono inserite le seguenti: "o del carico";
- b) al secondo comma dell'articolo 12, dopo le parole: "l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario", sono inserite le seguenti: "della nave o del carico";
- c) al secondo comma dell'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il proprietario del carico è responsabile nei limiti del valore del carico, salvo che dimostri di avere adottato, nella scelta della nave, tutte le misure utili a prevenire l'evento."

ART. 2

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentiti";
- b) all'articolo 9, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "aree protette e biodiversità" sono inserite le seguenti: "e tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all'articolo 10";
- c) all'articolo 9, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Il Direttore del Parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato prevedendo il trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, Area Dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.";
- d) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La vigilanza sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche."

ART. 3

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo," sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo,";
 - b) dopo la parola: "provvede" sono inserite le seguenti: ", con cadenza almeno triennale,".
2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 l'aggiornamento viene promosso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4

(Disposizioni relative al funzionamento della Commissione CITES e del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato)

1. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "e rimborsi spese" sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in euro 20.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di euro 20.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.179".
2. All'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 3-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente: "*3-sexies. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel programma 'Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità', afferente la missione 'Sviluppo sostenibile' dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di competenza ai sensi della presente legge, con priorità per le finalità di cui al comma 3-ter, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*".

TITOLO II

Disposizioni relative alle procedure di valutazione d'impatto ambientale

ART. 5

(Norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 104, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.";
 - b) fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.";
 - c) fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 109, il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

ART. 6

(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

" ART. 8

(Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA)

1. E' istituita la Commissione tecnica unificata per le VIA, VAS e AIA di seguito denominata 'Commissione unificata', la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della parte II del presente decreto ed in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;

c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della parte II del presente decreto, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento;

d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;

f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'Autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis della parte II del presente decreto.

3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, ivi inclusa la sua articolazione in Sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un Coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, ivi comprese le norme tecniche ed organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un Comitato di programmazione composto dai quattro Coordinatori e dal Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del Comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al presente comma. Sino all'entrata in vigore di detto decreto, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni dei decreti adottati in base agli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. Con il decreto di cui al comma 3 o con separato decreto è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfettario pari al settanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a VIA il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'AIA le somme indicate all'articolo 33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9.

9. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-decies, comma 3, lettera a), è effettuata dall'ISPRA. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'ISPRA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8, provvede a trasferire all'ISPRA le ulteriori risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'ISPRA programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123.”.

2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1:

a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dal presente articolo;

- b) è abrogato l'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) all'articolo 29-ter, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "Commissione di cui all'art. 8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di cui all'art. 8";
 - d) nell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'articolo 8";
 - e) all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "Commissione di cui all'articolo 8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'articolo 8".
3. Dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1. Entrambe le predette Commissioni, anche se ricostituite dopo la data di scadenza suddetta, cessano comunque le loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso.

ART. 7

(Casi di esclusione da valutazione ambientale strategica nel caso di piani di gestione del rischio)

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, dopo le parole: "di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "comma 3, lettera a)".

TITOLO III

Disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra

ART. 8

(Interventi correttivi al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

" a) ampliamento sostanziale della capacità: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto cui conseguono alternativamente le seguenti implicazioni operative:

1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente e il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

2) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche.";

b) al comma 10 dell'articolo 4 la parola: "ventitre" è sostituita dalla seguente: "ventidue";

c) l'articolo 5 è sostituito il seguente:

" ART. 5

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, con l'esclusione prevista al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, primo comma, del Codice della navigazione per gli aeromobili di Stato e all'articolo 744, quarto comma, per gli equiparati agli aeromobili di Stato della sicurezza nazionale.”;

d) al comma 1 dell'articolo 26, le parole: “comporta le seguenti conseguenze:”, sono sostituite dalle seguenti: “comporta una delle seguenti conseguenze:”;

e) al comma 10 dell'articolo 36, le parole: “di cui al comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 9”;

f) al comma 2 dell'articolo 41, dopo le parole: “all'articolo 23, comma 8,” sono inserite le seguenti: “all'articolo 28, comma 1”.

ART. 9

(Impianti termici civili)

1. Agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" ART. 285

(Caratteristiche tecniche)

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.”.
3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 52 è soppresso.
4. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

TITOLO IV

Disposizioni relative al green public procurement

ART. 10

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli 'appalti verdi)

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS, sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale, e di certificazione

ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001, ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 1221/2009. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 66/2010.”;

b) al comma 7, secondo periodo, le parole: “Per fruire di tale beneficio” sono sostituite dalle seguenti: “Per fruire di tali benefici”.

2. All'articolo 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “l'esistenza di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) in relazione ai beni o servizi oggetti del contratto, in misura pari o superiore al trenta per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso;”;

b) al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, avuto anche riguardo ai consumi di energia, delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti ed ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio.”;

c) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali rispetta le seguenti condizioni:

1) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

2) è accessibile a tutti i concorrenti;

3) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.”.

ART. 11

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo l'articolo 68, è inserito il seguente:

” ART. 68-bis

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione, nelle procedure di approvvigionamento, adotta obiettivi di riduzione dei gas climalteranti e gli obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse definiti nella strategia europea 'Europa 2020' richiamati nella Comunicazione della Commissione europea 'COM(2011) 571', è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 'criteri ambientali minimi' (CAM) definiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, recante 'Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione', riguardo ai seguenti prodotti o servizi:

a) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

c) lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto anche alle categorie di prodotti o servizi oggetto dei decreti ministeriali definiti ai sensi del decreto interministeriale 11 aprile 2008 recante 'Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione', di seguito indicati:

a) carta per copia e carta grafica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;

b) ristorazione collettiva e derrate alimentari, conformi all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011;

c) affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012;

d) prodotti tessili di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

e) arredi per ufficio, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

3. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi ed agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto le categorie indicate dal Piano d'azione di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2008, e successive modificazioni, dal momento della adozione con decreto ministeriale dei relativi 'criteri ambientali minimi'."

TITOLO V

Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo

ART. 12

(Accordi di programma ed incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiale post consumo)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti.

" ART. 206-ter

(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo)

1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivati da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

- b) con enti pubblici;
- c) con soggetti pubblici o privati;
- d) con le associazioni di categoria;
- e) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse alla applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

a) erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti da materiali post consumo, recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivati da carta riciclata, plastiche miste riciclate - automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro 'fine' non avviabile alle vetrerie e compost di qualità;

b) erogazione di incentivi per i soggetti economici e i soggetti pubblici che acquistano prodotti da materiali post consumo, recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivati da carta riciclata, plastiche miste riciclate - automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, profilati particolari per prefabbricati, vetro 'fine' non avviabile alle vetrerie, e compost di qualità.

3. Entro sei mesi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

ART. 206-*quater*

(Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo)

1. Entro sei mesi, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce con decreto il livello di incentivo per ciascun materiale e le percentuali minime di materiale post consumo nei manufatti incentivabili, in considerazione sia della materia risparmiata che del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in plastica mista riciclata, il contributo concesso varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti all'Allegato 1.

3. Gli incentivi alla vendita di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano plastiche eterogenee da riciclo post-consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate nella stessa tabella di cui all'Allegato 1. Il contenuto di plastica eterogenea da riciclo nei manufatti di cui al presente decreto dovrà essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti 'de minimis' di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

ART. 206- *quinquies*

(Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, emana un regolamento che stabilisce i criteri e il livelli di incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani diversi dalla plastica: carta riciclata, vetro 'fine' non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.”.

2. In prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotti dal comma 1, le Regioni utilizzano le risorse ricavate da quanto previsto all'articolo 15 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 206-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità di finanziamento degli incentivi definiti.

TITOLO VI .

Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

ART. 13

(Procedure semplificate di recupero)

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, sono inseriti i seguenti:

" 8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/Ce che fissano i criteri soddisfatti i quali specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai regolamenti medesimi con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.

8-quinquies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 5 febbraio 1998, del 12 giugno 2002, n. 161, e del 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al comma 8-quater o all'articolo 208, entro sei mesi dall'entrata in vigore di detti regolamenti; fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, ed all'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dai decreti di cui al periodo precedente."

ART. 14

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole: "Osservatorio nazionale sui rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti";
- b) al comma 1, le parole: "è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; la lettera g) è soppressa;
- c) il comma 2 è abrogato;

- d) il comma 3 è abrogato;
 - e) al comma 4 le parole: "l'osservatorio si avvale di una segreteria tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una segreteria tecnica insediata presso la competente direzione generale", e le parole: "umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6";
 - f) il comma 5 è abrogato;
 - g) al comma 6 le parole: "dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e" sono soppresse;
 - h) all'articolo 206-bis, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "per essere riassegnate," sono inserite le seguenti: "con le modalità di cui all'articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,". Nelle more dell'espletamento delle procedure di riassegnazione, la dotazione dell'apposito capitolo di spesa è incrementata, a decorrere dall'esercizio 2014, di euro 500.000,00, a titolo di acconto sulle risorse riassegnate, con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120.
2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di definire le necessarie modalità organizzative e di funzionamento.
3. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, all'Autorità di cui all'articolo 207, o all'Autorità, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'Autorità di cui all'articolo 207 del medesimo decreto legislativo, effettuati da altre disposizioni di legge, sono da intendere riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 15

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

1. All'articolo 205, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis" alle parole: "ambito territoriale ottimale" sono aggiunte le parole: "o Comune";
 - b) al comma 1, alla lettera a) le parole: « entro 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
 - c) al comma 1, lettera b) le parole: « entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
 - d) al comma 1, lettera c), le parole: « entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
 - e) il comma 1-bis è abrogato;
 - f) il comma 1-ter è abrogato;
 - g) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per il Comune che consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal comma 1 del presente articolo, anche con anticipo rispetto ai tempi in esso indicati, il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sarà dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare dello stesso determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo.";
 - h) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“ 3-bis. Per il comune che non consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei tempi stabiliti è applicata un'addizionale al tributo di conferimento in discarica, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a carico del Comune inadempiente, determinata come segue:

- a) nella misura del 10 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;
- b) nella misura del 20 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;
- c) nella misura del 20 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e uguale o inferiore al 10 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;
- d) nella misura del 30 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e uguale o inferiore al 10 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;
- e) nella misura del 30 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento e uguale o inferiore al 20 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento.

3-ter. L'addizionale al tributo è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui all' articolo 12, del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione annuale.”.

ART. 16

(Consorzio per imballaggi compostabili)

1. All'articolo 223, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ I produttori di materie prime di plastica compostabili e i produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma UNI EN 13432 possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale; i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale Consorzio sono esclusi per tali materiali dall'obbligo di partecipare ai consorzi di imballaggio di cui all'allegato E.”.

ART. 17

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori)

1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella rubrica, dopo le parole: “rifiuti elettrici ed elettronici,” sono inserite le seguenti: “rifiuti di pile ed accumulatori,”;
 - b) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente : “d-bis) rifiuti di pile ed accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188.”;
 - c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.”.

ART. 18

(Semplificazione per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)

1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole: " anche in deroga alle disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti: "nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie.";
 - b) al comma 1 le parole da: "dette ordinanze sono comunicate" sino alla fine del capoverso, sono sostituite dalle seguenti : ". Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Regione. Le ordinanze emesse dal Presidente della Regione sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dette ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi";
 - c) al comma 5 dopo le parole: "sono comunicate dal" sono inserite le seguenti: "Presidente della Regione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal".

ART. 19

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio " sono sostituite dalle seguenti: "è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.";
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente, nonché le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).";
 - c) al comma 9, primo e terzo periodo, la parola: "operatori", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "imprese di cui al comma 5, primo periodo";
 - d) al comma 12, dopo le parole: "ai soggetti incaricati dal Consorzio" sono inserite le seguenti: "o autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti".

ART. 20

(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti)

1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

" ART. 199-bis

(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti sul territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione siano state già avviate. Con il

medesimo decreto è stabilito il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

ART. 21

(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)

1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.”.

ART. 22

(Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36)

1. La lettera p) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, è abrogata.

TITOLO VII

Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di difesa del suolo

ART. 23

(Modifiche in materia di Autorità di bacino)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

“ z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità di distretto competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2010;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.”.

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

” ART. 63

(Autorità di bacino distrettuale)

1. *In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Per l'effetto, le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui al presente articolo.*

2. *Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Conferenza operativa, il collegio dei revisori dei conti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse*

strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle autorità di cui alla citata legge n. 183 del 1989, previa consultazione dei sindacati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite negli enti di cui al comma 1, nonché sono determinate le dotazioni organiche dei medesimi enti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui detto trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il provvedimento di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Segretario generale che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati. Per le Autorità relative ai distretti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere f) e g), la Conferenza istituzionale è integrata con quattro rappresentanti della regione e tre rappresentanti degli enti locali. La Conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della Conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino di cui all'articolo 66. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La Conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta gli stralci del Piano di bacino;

f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il Segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di distretto;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le Amministrazioni statali, regionali e gli enti locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza operativa;

e) riferisce alla Conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di distretto;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziati per le finalità del Piano di distretto da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo.

8. La Conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e province autonome interessate, dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale che la presiede. La Conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti ad enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza istituzionale permanente e nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La Conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), nonché emana direttive per l'attività di cui al comma 10, lettere b) e c). La Conferenza operativa delibera lo statuto dell'ente che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Conferenza operativa, inoltre, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 e dei relativi stralci;

b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;

c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.".

3. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

(Distretti idrografici)

1. *L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:*
 - a) *distretto idrografico delle Alpi orientali comprendente i seguenti bacini idrografici:*
 - 1) *Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 2) *Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 3) *bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 4) *Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.*
 - b) *distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:*
 - 1) *Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 2) *Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 3) *Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 4) *Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 5) *Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 6) *fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 7) *bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.*
 - c) *distretto idrografico dell'Appennino settentrionale comprendente i seguenti bacini idrografici:*
 - 1) *Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 2) *Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 3) *Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 4) *bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 5) *bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.*
 - d) *distretto idrografico dell'Appennino centrale comprendente i seguenti bacini idrografici:*
 - 1) *Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 2) *Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 3) *Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 4) *bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 5) *bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 6) *Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 7) *Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 8) *Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.*
 - e) *distretto idrografico dell'Appennino meridionale comprendente i seguenti bacini idrografici:*

- 1) *Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 2) *Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 3) *Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 4) *Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 5) *Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 6) *Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 7) *Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 8) *Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 9) *Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 10) *bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 11) *bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 12) *bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 13) *bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- 14) *bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.*

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.”.

4. All'articolo 65 del decreto legislativo n3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il progetto di piano di bacino è sottoposto, anteriormente all'adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili di tutela dell'interesse culturale e paesaggistico.”.

5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“ 1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di Distretto ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).”.

6. I commi 1 e 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. Il Piano di tutela delle acque, secondo quanto previsto al comma 5 della direttiva 2000/60/CE, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto – bacino, il piano di gestione di cui all'articolo 117 sulla base dei programmi di cui all'articolo 118 ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo.

2. Le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente ogni sei anni, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di distretto, per le verifiche di competenza.”.

7. Al comma 5 dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
8. Al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
9. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, nomina un commissario. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 10 del medesimo articolo il commissario si avvale degli uffici, del personale, dei beni mobili ed immobili, e degli altri strumenti e mezzi già in dotazione delle sopresse autorità di bacino ex legge n. 183 del 1989. Ai commissari di cui al presente comma, spetta esclusivamente il trattamento economico previsto per il segretario generale dell'autorità di bacino, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 24

(Ulteriori disposizioni di finanziamento degli interventi)

1. Dopo l'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

" ART. 72-bis

(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione e demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito capitolo per finanziare la rimozione o demolizione da parte dei Comuni di opere ed immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
2. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2014, di euro dieci milioni. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i Comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il Comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al precedente periodo ad apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio

molto elevato (R3 e R4), sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i Comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, comprensiva di relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere ed immobili ubicati sul proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti, e la documentazione attestante l'inottemperanza ai provvedimenti di demolizione dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato Città e autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida utili alla procedura inerenti la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 sono da considerarsi aggiuntivi alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o rimozione di opere ed immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, gli stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.

TITOLO VIII

Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua

ART. 25

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni europee e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, da emanare previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previa acquisizione del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, privilegiando l'uso del fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e ad incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma dovrà prevedere idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.
3. Le modalità di gestione del Fondo di garanzia saranno disciplinate con successivi provvedimenti dell'Autorità nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. All'alimentazione del fondo di cui al comma 1 è destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto della normativa vigente, volta anche alla copertura dei costi di gestione del fondo medesimo.

ART. 26

(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali sulla base dei principi e dei criteri individuati e definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

ART. 27

(Provvedimento in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri già previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base dei principi e dei criteri individuati e definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

TITOLO IX

Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

ART. 28

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“ 1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.

1-quater. Il contributo previsto al comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dall'annesso M, allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sentita la conferenza Stato Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale, l'onere dei contributi previsti al comma 1-bis ed al comma 1-ter è stabilito pari ad euro 250,00.».

TITOLO X

Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali

ART. 29

(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 101, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e alla effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.".

ART. 30

(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree e i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.".

Allegato 1
(di cui all'articolo 206-ter comma 2).

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Categoria di prodotto	% minima in peso di plastica riciclata sul peso complessivo del componente sostituito	Incentivo in % sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto
Cicli e veicoli a motore	>.10%	10%
Elettrodomestici	>.20%	10%
Contenitori per uso di igiene ambientale	>.50%	5%
Arredo per interni	>.50%	5%
Arredo urbano	>.70%	15%
Computer	>.10%	10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>.10%	10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>. 30%	10%

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 contiene disposizioni in materia ambientale.

Il **titolo I** introduce delle disposizioni volte alla protezione della natura, della fauna e del mare e per la strategia dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 1 introduce delle modifiche alla legge 31 dicembre 1982 n. 979 contenente "Disposizioni per la Difesa del Mare". Tale legge, agli artt. 2 e 4 e successive modificazioni, prevede l'attivazione a livello nazionale di un sistema finalizzato alla prevenzione e lotta agli inquinamenti marini. Tale sistema di tutela e prevenzione nazionale è istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche in ottemperanza a quanto previsto dalle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, in merito alla lotta agli inquinamenti marini da idrocarburi e da sostanze tossico-nocive in genere, attraverso il noleggio di unità navali specializzate.

In particolare, per quanto concerne gli incidenti che coinvolgono navi, in particolare petroliere, tali da comportare massivi sversamenti di sostanze nocive nell'habitat marino, appare oggi quanto mai opportuno spingere il proprietario del carico inquinante da trasportare a scegliere vettori più sicuri ed in linea con le normative tecniche di settore, (che prevedono, ad esempio, doppio scafo per le petroliere) nonché ad avvalersi di idonei equipaggi. Ciò a vantaggio della sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino. di fatto è un'estensione del già noto principio di responsabilità posto in capo al produttore di rifiuti, tenuto ad assicurare nelle diverse fasi del trasporto le migliori condizioni.

E' una misura oggi assolutamente necessaria, al fine di affrontare un tema di fortissimo allarme sociale, peraltro sentito anche in altri Stati europei, nonché recepito positivamente dalla Corte di Giustizia UE (C-188/07). In particolare, la lettera c) introduce una forma di responsabilità per colpa con particolare riferimento alla scelta della nave, in perfetta sintonia con la giurisprudenza comunitaria che in un caso di naufragio di particolare rilevanza ha affermato 1) la natura di rifiuto degli idrocarburi accidentalmente sversati in mare; 2) la possibilità per il giudice nazionale di considerare il proprietario del carico corresponsabile, nella misura in cui non dimostri di avere adottato provvedimenti diretti a prevenire l'evento, tra cui in primis quelli relativi alla scelta della nave.

L'articolo 2 del DDL in esame intende apportare semplificazioni nelle procedure per l'organizzazione e la gestione degli enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, perseguendo obiettivi più volte emersi

nel corso del dibattito parlamentare bipartisan intercorso sulla questione nell'ultima legislatura. Con le semplificazioni proposte si può inoltre conseguire il risultato di rendere più snella ed efficiente l'azione istituzionale degli enti in questione, consentendo peraltro una più agevole gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, con ricadute positive sulle economie locali.

Con riferimento alla procedura di nomina dei Direttori di parco Nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo:

- si rimette la nomina al Consiglio Direttivo del Parco e non più al Ministro, con ciò interrompendo un dualismo che oggi vede nominati dal Ministro sia il Presidente che il Direttore del Parco;
- si stabilisce per legge che l'individuazione deve avvenire previa selezione nell'ambito di una terna di nominativi individuati in relazioni a particolari competenze ed esperienze professionali, rinviando ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri selettivi e delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, con il coinvolgimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- si acquisisce una notevole speditezza nella procedura di nomina del Direttore, oggi farraginoso;
- si chiarisce una volta per tutte l'automatismo dell'aspettativa per i direttori/dipendenti pubblici.

Con riferimento alla procedura di controllo ministeriale sulle delibere degli Enti Parco di cui alla lettera d) dell'articolo, si addivene a quanto già condiviso da tutti i parlamentari nell'ultima legislatura, ponendo fine all'anacronistico controllo ministeriale di legittimità su tutte le delibere degli Enti Parco, situazione questa che procura un notevolissimo pregiudizio all'azione dei Parchi nazionali, i cui tempi di azione vengono ad essere dilatati oltre misura. Con l'emendamento proposto, si limita invece l'esercizio della vigilanza ministeriale sui Parchi agli atti fondamentali degli stessi (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche): in questo modo il Parco potrebbe recuperare la propria, necessaria speditezza operativa, con conseguente semplificazione dei tempi e più celere soddisfazione delle richieste provenienti dai soggetti pubblici e privati, in particolare alle imprese, interessati alle iniziative, alle valutazioni, alle attività del Parco.

Con riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, di cui alla lettera b) dell'articolo, si interviene sulla disciplina posta dall'articolo 9 della legge 394/1991 come recentemente modificata dal comma 1 dell'art. 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 73 (GU n. 148 del 26 giugno 2013), per effetto della quale tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sia quelli designati dalle Comunità del Parco che quelli designati dagli altri soggetti previsti, per essere nominati dovessero essere esperti di biodiversità e aree protette, con ciò potendosi significativamente precludere anche la presenza nei Consigli Direttivi dei Parchi nazionali dei rappresentanti delle comunità locali nella governance dei Parchi nazionali. Con l'emendamento che si propone si ripristina la precedente previsione della legge 394/1991, in forza della quale solo i rappresentanti designati dai soggetti diversi dalle comunità del Parco dovessero essere esperti di problematiche naturalistiche.

Con riferimento alla procedura di nomina del Presidente degli Enti Parco di cui alla lettera a) dell'articolo:
- si prevede di sostituire l'intesa dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome, con l'acquisizione di un loro parere sulla nomina. Ciò potrebbe riequilibrare l'assetto dei Parchi, ed assicurare una maggiore snellezza operativa della loro azione, in quanto le continue e perduranti criticità che emergono nelle nomine dei Presidenti, legate al mancato raggiungimento delle intese comporta un frequente ricorso a commissariamenti (trimestrali, confermati di trimestre in trimestre) assolutamente negativi per le esigenze di certezza della vita di un Parco.

Inoltre, nel DPR 16 aprile 2013, n. 73 recentemente perfezionato è stata introdotta una norma relativa ai nuovi Consigli Direttivi, che già opera un forte riequilibrio in favore delle comunità territoriali, con Direttivi che prima erano composti 12 (dodici) componenti, 5 (cinque) di nomina locale e 7 (sette) di nomina diversa.: ora la composizione passa ad 8 (otto) componenti, e quattro di nomina locale e quattro di nomina diversa. In più, con l'emendamento di cui alla lettera c), relativo alla nomina dei Direttori dei Parchi nazionali, si propone di attribuire detta nomina al Consiglio Direttivo, superando la norma vigente che attribuisce detta nomina al Ministro dell'Ambiente. Ne scaturisce l'esigenza di un sostanziale riequilibrio, che sposti la nomina del Direttore del Parco in capo al Consiglio Direttivo (ora, si ripete, composto da 4 rappresentanti designati di livello nazionale e 4 di livello locale), mentre il Presidente di un Parco nazionale dovrebbe essere conseguentemente nominato dal Governo centrale, sentite le Regioni interessate, anche al fine di sottolineare la vocazione nazionale di un Parco appunto nazionale.

L'articolo 3 introduce delle modifiche all'articolo 34 del D.Lgs. 152/2006. La norma in esame consente di rinnovare l'iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell'art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 - Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).

L'articolo 4 introduce delle disposizioni relative al funzionamento della Commissione CITES. La norma in oggetto si rende necessaria per ottemperare ai compiti istituzionali in materia di protezione delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. La norma mira infatti a consentire la possibilità di affrontare le spese necessarie per effettuare le ispezioni da parte dei Componenti della Commissione CITES, tra i cui compiti fondamentali ci sono proprio le ispezioni alle strutture di ospitalità, custodia e ricovero delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione, al fine di verificarne le condizioni di adeguatezza e benessere delle

specie anzidette. Le mancate ispezioni da parte della Commissione CITES - che, non a caso, è stata esclusa dalle soppressioni di organi collegiali disposte con la normativa che ora si emenda, in ragione dei riflessi internazionali e comunitari delle funzioni svolte - espongono il nostro Paese anche a rischi di pesanti iniziative in sede comunitaria.

Il secondo comma si propone di integrare le risorse previste nella citata legge 150/1992, interessate da sensibili riduzioni, mediante la rassegna dei proventi delle sanzioni irrogate ai sensi della stessa legge, al fine di consentire al Corpo forestale dello Stato di migliorare l'attuazione di un settore di attività di particolare rilievo.

Il **titolo II** del DDL in esame contiene delle disposizioni relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale:

L'articolo 5 introduce disposizioni con cui si intende semplificare ed accelerare l'iter di alcuni procedimenti autorizzatori in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che *"il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale."*

Le disposizioni in questione hanno quindi lo scopo di evitare che per una stessa attività da autorizzare, per la quale sia prevista l'acquisizione della valutazione d'impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti.

Le autorizzazioni ambientali allo scarico a mare, sono rilasciate dall'autorità competente per la valutazione ambientale, con la previsione dell'intesa del Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire il coordinamento tra tali autorizzazioni e la reiniezione delle acque di strato in unità geologiche profonde, come previsto dal comma 5 dell'articolo 104.

Con riferimento, in particolare, al procedimento concernente la movimentazione dei fondali marini si elimina la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa "lo sportello unico" per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a normazione vigente, l'autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l'interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini, per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale.

L'articolo 6 deriva dalla recente modifica che il D.lgs. 128/2010 ha introdotto nella disciplina dei rapporti reciproci tra VIA ed AIA, come regolati dall'originario d.lgs. 152/2006. Nella prima formulazione (presente anche nel D.lgs. 59/2005 sull'AIA) la VIA costituiva un presupposto di legittimità per la favorevole conclusione del procedimento di AIA, nei casi nei quali la legge richiedeva l'attivazione di ambedue i procedimenti. La loro autonomia procedimentale era fondata sulla cura di interessi pubblici connotati da diversa posizione funzionale nell'ordinamento settoriale (valutazione preliminare alla localizzazione, per la VIA – giudizio di conformità alle BAT attinenti alla gestione dell'impianto, per l'AIA).

Il decreto legislativo 128/2010 ha disposto che la VIA tenga luogo dell'AIA nei procedimenti nei quali sono necessari ambedue i provvedimenti ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto. E dunque, gli stessi vengono rilasciati (o negati) all'esito di un procedimento unitario, destinato ad affrontare congiuntamente sia i profili localizzativi e di impatto ambientale di un nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell'impianto da realizzare. In questa prospettiva funzionale di concentrazione del procedimento amministrativo di consenso, non sembra conservare sufficiente giustificazione la presenza di due Commissioni istruttorie distinte, l'una per la VIA e l'altra per l'AIA. Al contempo, la necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l'emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con il medesimo intervento normativo si provvede, inoltre, a potenziare gli strumenti consultivi disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle valutazioni ambientali, adeguando l'azione della Commissione allo svolgimento del dibattito pubblico preventivo.

L'articolazione della Commissione nelle Sottocommissioni garantisce inoltre il mantenimento delle specificità delle diverse procedure, pure in una visione integrata. In particolare per quanto riguarda la VIA Speciale si confermano le fasi della valutazione preliminare, verifica di ottemperanza - valutazione definitiva e verifica di attuazione, per la VAS la valutazione ex ante e in itinere e per l'AIA l'autorizzazione e la verifica. A ciascuna commissione è preposto un coordinatore.

Il potere di nomina della Commissione, la scelta dei componenti secondo i principi dell'ottimale corrispondenza tra esperienza e capacità professionale ed attività da svolgere e dell'equilibrio di genere, è confermato al Ministro dell'Ambiente. Il Direttore Generale per le Valutazioni ambientali partecipa alla programmazione dei lavori e verifica del corretto funzionamento della Commissione, nell'ambito di un apposito Comitato insieme ai 4 coordinatori, ferma restando l'autonomia degli esperti nelle attività valutative.

E' anche confermata la potestà del Ministro di definire con proprio decreto le modalità di funzionamento della Commissione.

Allo scopo di evitare una fase di discontinuità nell'esercizio delle funzioni istruttorie affidate alle due Commissioni, le stesse continuano a svolgere i loro compiti istituzionali fino al momento della nomina dei nuovi componenti e del loro insediamento.

L'articolo 7 introduce delle modifiche in materia di valutazione ambientale strategica. La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allertamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 con particolare riferimento al governo delle piene, di cui all'articolo 7, comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 49/2010, atteso che i contenuti del piano di cui alla lettera b) predisposto dalle Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile riguarda aspetti di pianificazione di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è prevista l'esclusione dalla VAS.

Il **titolo III** introduce delle disposizioni in materia di emissioni e gas ad effetto serra:

L'articolo 8 provvede a correggere alcuni errori materiali del testo del decreto legislativo n. 30/2013. Con riferimento all'articolo 5, l'impostazione seguita dal legislatore (comunitario e nazionale) per determinare l'applicabilità (e la conformità) degli operatori aerei al sistema di scambio di quote delle emissioni di gas ad effetto serra, c.d. Emission Trade System (ETS), si basa sullo schema già adottato in ambito comunitario per la tassazione relativa ai servizi di assistenza al volo in rotta e area terminale derivante dall'utilizzo delle relative infrastrutture.

Infatti l'art. 18ter della Direttiva ETS fa esplicito riferimento al fatto che la Commissione può chiedere l'assistenza di EUROCONTROL ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva stessa.

Nei dispositivi di legge vigente con cui la Repubblica Italiana aderisce all'organismo europeo EUROCONTROL sono riportati, sia per i voli nazionali che per quelli internazionali, i criteri di determinazione delle tasse di rotta sullo spazio aereo italiano e delle tasse di aree terminali, nonché le relative circostanze di esenzione, recepiti successivamente negli accordi multilaterali costitutivi di EUROCONTROL. Nello specifico, l'art. 4 della L.575/95 (richiamato al comma 6 dell'art. 5 del D.L. n. 77/1989) dispone che con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri della Difesa e del tesoro, vengano determinati, e comunicati a EUROCONTROL, l'applicazione delle esenzioni previste per lo Stato italiano. L'impostazione di definire il campo di applicazione della Direttiva ETS sulla base dei principi della navigazione aerea penalizza però alcune fattispecie di aeromobili di Stato e gli aeromobili equiparati ad aeromobili di Stato i quali sono trattati alla stregua di operatori aerei privati/commerciali

Si esclude, con questa disposizione o l'obbligo all'Emission Trading per i velivoli di Stato ed a quelli equiparati per la sicurezza nazionale, come d'altra parte è fatto in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

L'articolo 9 introduce delle importanti modifiche in materia di impianti termici. Le disposizioni proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l'art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l'integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell'impianto.

Il **titolo IV** introduce delle disposizioni relative al *green public procurement*.

L'articolo 10 al comma 1 mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS (che certifica la qualità ambientale dell'organizzazione aziendale), o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di "prodotti", comprensivi di beni e servizi).

Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75, comma 7, codice appalti.

In virtù del rinvio operato dall'art. 113, codice appalti, all'art. 75, comma 7, tale beneficio si estende alla garanzia di esecuzione, prestata dall'aggiudicatario.

La disposizione del comma 2 mira a introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio, per i contratti aventi ad oggetto beni o servizi, che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.

Le disposizioni dei commi 3 e 4 introducono tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dall'art. 67 della bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.

L'articolo 11 prevede l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi. Tra le questioni ambientali più rilevanti che l'Italia (e l'intero pianeta) deve affrontare vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di CO₂) e quelle legate alla produzione di rifiuti (quest'ultima di particolare rilevanza per molte zone del nostro Paese).

Per entrambe le problematiche ambientali anzidette, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosiddetto GPP) può contribuire in maniera rilevante alla loro

soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. A tal riguardo occorre rilevare che anche la nuova direttiva comunitaria in tema di appalti (in via di adozione), sottolinea, all'articolo 67, come il tema del costo dei prodotti e dei servizi debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).

A questo fine si propongono le disposizioni in questione che riguardano gli acquisti della pubblica amministrazione relativi ai prodotti che hanno maggiore relazione con il consumo di energia e con la produzione di rifiuti.

Si è deciso di inserire anche gli acquisti relativi al settore "cibo", considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi (prima del settore abitazioni 23% e del settore trasporti 18,5%). Gli impatti ambientali del settore "cibo" riguardano sia il consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), sia l'emissione di numerose sostanze inquinanti, sia, infine, la produzione di rifiuti.

A quest'ultimo proposito va sottolineato un elemento di estrema gravità e contraddizione: numerose ricerche indicano che oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato e contribuisce ad aumentare la quantità di rifiuti prodotta. Ciò avviene, sia lungo la catena di distribuzione del cibo, sia per preparazioni (mense ed altro) che eccedono la reale esigenza di consumo. Questo fatto, oltre ad essere un problema dal punto di vista della produzione di rifiuti, rappresenta anche un problema di ordine etico.

Diventa quindi indispensabile rafforzare quelle iniziative che permettono di ridurre tale increscioso problema.

Si tratta sostanzialmente di operare a più livelli, introducendo - accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) per razionalizzare la catena di distribuzione e la gestione dei cibi vicino alla scadenza che possono essere devoluti a associazioni che li distribuiscono a chi ne ha bisogno - anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, si attivano nella direzione illustrata.

A questo proposito appare opportuno rendere obbligatorio per gli appalti delle Pubbliche amministrazioni il riferimento alle indicazioni contenute nel DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) che ha adottato i "Criteri ambientali minimi" per "il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari", dove, oltre ad altri criteri ambientali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, riguardanti i criteri premianti, si fa riferimento alla gestione e alla destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.

Il **titolo V** introduce disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo.

L'**articolo 12** del DDL in esame ha lo scopo di introdurre nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l'acquisto di prodotti realizzati con

materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo oltre al recupero energetico, per il quale esistono già numerose forme di incentivo (certificati verdi e bianchi, ecobonus per le ristrutturazioni). Introdurre incentivi sul recupero di materia (oggi inesistenti) al fianco di incentivi energetici (oggi esistenti) rappresenta una forma di adeguamento del nostro ordinamento alla gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti che prevede che “prima del recupero energetico” debba essere promosso e quindi incentivato il recupero di materia ed il riuso. Si ritiene quindi che questa anomalia debba essere rapidamente superata per evitare possibili contestazioni dall’Unione Europea. Inoltre la normativa italiana introduce un obiettivo di raccolta differenziata (65%) e la normativa europea introduce un obiettivo di riciclaggio dei principali materiali presenti nei rifiuti urbani (50% di carta vetro plastiche e metalli). Si tratta di obiettivi prescrittivi e sanzionati economicamente (addizionale al tributo in discarica) nel caso di mancato raggiungimento. E’ quindi necessario che si introducano, almeno transitoriamente, delle forme di incentivo nazionale.

Uno dei vantaggi di tali politiche di incentivazione è quello non solo di prevenire lo spreco di materiali ma anche quello di ridurre il consumo di materie prime con la conseguenza immediata di un uso razionale di risorse materiali scarse, un minor utilizzo di energia, e la progressiva diminuzione di emissioni di gas serra.

L’incentivazione dell’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni. Un mercato che si può tradurre pertanto anche in nuova occupazione ed innovazione tecnologica, nel campo della Green Economy che non è fatto solo di attività in campo energetico ma anche e soprattutto di attività nel campo dell’uso razionale delle materie e dei materiali.

Per questo è importante incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi sempre più efficaci per il riciclo di materiali che attraverso un processo industriale di valorizzazione possono essere reimpiegati in prodotti e/o manufatti in sostituzione di altri o degli stessi.

Il legno degli arredamenti per esterni, ad esempio, può benissimo essere sostituito con profili realizzati in plastiche eterogenee da imballaggi post consumo con un aumento del ciclo di vita del manufatto e nessuna necessità di manutenzione. Lo stesso dicasi per i manufatti utilizzati per particolari di prefabbricati e/o case mobili (persiane, pavimenti, terrazze, ecc.....). L’uso di compost consente di aumentare la fertilità dei suoli senza ricorrere a nuove immissioni di sostanze chimiche. La ricerca effettuata sulla riciclabilità delle plastiche eterogenee post consumo ha raggiunto nel nostro Paese livelli di avanguardia in Europa per i quali è possibile, oggi, sostituire (in tutto o in parte) anche la materia vergine, come già sta accadendo per lo stampaggio di manufatti per ciclomotori e/o automotive in generale.

Il **titolo VI** detta disposizioni relative alla gestione dei rifiuti:

L'**articolo 13** apporta delle modifiche all'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 che hanno lo scopo di inquadrare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari, che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.

Inoltre, disposizioni di modifica, consentono di individuare in modo certo e chiaro l'iter procedimentale affinché l'impiantistica esistente, e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali di seguito citati, possano conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari.

Al riguardo, le Regioni hanno rappresentato le criticità nell'attuazione di detti regolamenti ed, in particolare, la procedura autorizzativa da applicare nel caso specifico anche per quanto concerne l'impiantistica che svolge la propria attività secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dalle norme tecniche stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Gli interventi proposti definiscono il regime autorizzativo individuato nelle procedure semplificate di cui al capo V della parte IV del D.lgs 152/2006 nonché i tempi di adeguamento, previsti in sei mesi, alle disposizioni comunitarie.

E' stata prevista una norma transitoria che prevede che fino alla scadenza di detto termine è consentito l'esercizio dell'attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai succitati decreti ministeriali.

Inoltre, le modifiche apportate confermano le quantità massime stabilite da detti decreti ministeriali al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 216, comma 1, per quanto concerne la comunicazione di inizio attività decorsi 90 giorni da tale comunicazione alla Provincia territorialmente competente.

L'**articolo 14** detta disposizioni concernenti l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Per effetto del combinato disposto tra l'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248 sul "Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi" e l'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 relativo alla "Riduzione degli organismi

collegiali e di duplicazione di strutture”, l’Osservatorio Nazionale sui rifiuti (per il prosieguo Osservatorio) non è più operativo da 25 luglio 2010, non essendo stata avanzata entro tale data la richiesta di proroga ai sensi del comma 2 dell’art. 68 cit..

Tuttavia, la cessazione dell’operatività dell’Osservatorio non ha soppresso le funzioni allo stesso attribuite, nell’esercizio delle quali funzioni è subentrata la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che peraltro ne sostiene i costi.

Ciò nonostante alcune disposizioni del titolo secondo e del titolo terzo della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 contengono riferimenti espressi all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti per effetto dei quali l’Osservatorio continua ad essere individuato quale soggetto titolare di specifiche funzioni e destinatario delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle stesse.

E’ necessario, quindi, modificare tali disposizioni ed individuare nel Ministero il soggetto deputato allo svolgimento di tali funzioni e destinatario delle correlate risorse.

Le modifiche riguardano principalmente l’art. 206-bis del citato decreto, nella parte in cui istituisce l’Osservatorio, attribuisce allo stesso specifiche funzioni e disciplina il modo in cui far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria tecnica.

Si propone, inoltre, di cancellare tutti i riferimenti all’Osservatorio presenti nel testo, nonché all’Autorità di cui all’art. 207, o più genericamente all’ “Autorità”, non eliminati integralmente in precedenza dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, a causa di un difetto di coordinamento normativo, e di introdurre in loro sostituzione l’indicazione del “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Con l’attribuzione delle funzioni precedentemente svolte dall’Osservatorio al Ministero si garantisce:

- a) la corretta ed omogenea attuazione della normativa nazionale e comunitaria nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- b) il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati, con particolare riferimento alla gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale e agli obiettivi da conseguire;
- c) il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza, attraverso il riconoscimento dei sistemi autonomi per la gestione degli imballaggi di cui all’art. 221 del D.lgs.152 del 2006.

L’articolo 15 differisce i termini per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006. Tale previsione è coerente con le disposizioni comunitarie che non individuano obiettivi di raccolta differenziata ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero.

In tal senso, la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2020, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dal legislatore comunitario.

Lo slittamento dei termini si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge.

Tale modifica si rende necessaria anche alla luce dei recenti dati sulla raccolta differenziata dai quali si evince che gli obiettivi previsti dalla normativa vigente non sono stati perseguiti a livello omogeneo sul territorio nazionale. Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9% (dato preliminare Fonte Ispra: Rapporto Rifiuti urbani Ed. 2013).

Le difficoltà nel perseguimento di tali obiettivi sono, in parte, imputabili ad alcune modifiche normative che nel corso degli ultimi anni hanno cambiato il regime delle competenze nella gestione dei rifiuti.

Allo stato attuale non è più l'ATO il soggetto responsabile di tali attività, bensì il Comune.

Dal punto di vista ambientale il differimento dei termini consente una migliore programmazione degli interventi finalizzata a realizzare gli obiettivi di raccolta e di riciclaggio con evidenti risvolti sia occupazionali e sia sull'economia.

Pertanto, le modifiche introdotte all'art. 205 sono mirate: a) ad individuare nel Comune il soggetto responsabile del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; b) a posticipare le date previste per realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata; c) ad abrogare i commi 1bis ed 1ter in quanto prevedono meccanismi per poter derogare al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nei termini fissati dall'art. 205 vigente; d) modulare l'entità del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cd ecotassa) per poter premiare i Comuni che realizzano tali obiettivi, anche con anticipo rispetto a tempi di legge, e per penalizzare i Comuni che non realizzano gli obiettivi di raccolta nei termini di legge. L'articolo introduce una "addizionale" al tributo speciale per il conferimento in discarica, il cui gettito sarà integralmente utilizzato dalle regioni per sostenere finanziariamente gli incentivi di cui all'art. 12 del presente provvedimento, tesi ad incentivare il mercato del riciclo e dei prodotti riciclati. Quanto all'addizionale del comma 3 bis, essa, così come il tributo, è sempre stata una componente di costo della tariffa, della Tares; ora, lo sarà della TARI, quindi sarà inclusa nel calcolo della nuova tassa e pagata dagli utenti (domestici e non).

Non si pone quindi un problema di incompatibilità con la TARI, in quanto per sua natura l'addizionale partecipa della stessa natura del tributo, divenendone una sua componente, che sino a quando non sarà possibile evitarla rientra ad ogni modo fra i costi di cui la tassa assicura la copertura al 100%. La norma, lungi dal modificare la disciplina vigente, si limita semplicemente a valorizzare l'addizionale già esistente, in una logica di tassa ambientale finalizzata alla riduzione dell'uso della discarica e all'aumento della raccolta differenziata.

La norma tende peraltro a evitare un aggravio di costo per l'utente, attraverso la rimodulazione delle scandeze per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, che consentono di non incorrere nella penale. La norma si coordina con quanto previsto del ddl di stabilità, in tema di tariffa puntuale, atteso che all'implementazione di quest'ultima cesserà l'applicazione dello strumento dell'addizionale.

L'articolo 16 introduce delle modifiche all'articolo 223 del D.Lgs. 152/2006. La modifica risulta necessaria al fine di precisare quanto presente nella relazione illustrativa del Disegno di Legge che parla di sacchi di asporto e al fine di circoscrivere il campo di applicazione della novità legislativa e quindi dare coerenza a quanto può avvenire nella pratica. Infatti è la gestione dei soli materiali plastici compostabili (ed avviati a successivi processi di compostaggio) a differire notevolmente dalle operazioni di recupero e riciclaggio degli altri materiali plastici.

Tale precisazione risulta oltremodo necessaria perché senza questa verrebbero coinvolti altri produttori di materie prime e produttori di imballaggi non interessati a tale intervento.

L'articolo 17 detta disposizioni per dare piena attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE in materia di RAEE e rifiuti di pile e accumulatori. Le modifiche apportate hanno lo scopo di perfezionare e completare l'inquadramento relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti stabilite nel Titolo III della Parte IV del D.Lgs 152/2006 con l'annovero dei rifiuti di pile e ed accumulatori di cui alla direttiva 2006/66/CE.

Inoltre, l'introduzione di un nuovo comma relativo alla riassegnazione degli importi che dovrebbero essere introitati a titolo di tariffe al bilancio di questo ministero, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, consentirebbe di addivenire all'adozione del decreto interministeriale recante tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in attuazione dell'articolo 19, comma 4, del D.Lgs n. 151/2005".

Un tale decreto infatti non si è potuto finora adottare in assenza di apposita norma primaria che prevedesse la possibilità di riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme che, a seguito dell'emanazione dello specifico decreto, saranno introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffe.

La stessa problematica è relativa anche per lo schema di regolamento interministeriale concernente le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, reso ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 188/2008.

La mancanza di tali provvedimenti che stabiliscono l'ammontare delle tariffe a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e di pile e accumulatori sta notevolmente pregiudicando la possibilità di garantire una corretta attuazione della normativa di cui al D.lgs 151/2005 e del D.Lgs 188/2008.

Inoltre, in mancanza delle suddette risorse rende altresì impossibile al Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e sulla gestione delle pile e degli accumulatori istituito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs 151/2005 e dell'articolo 19 del D.Lgs 188/2008, di predisporre un adeguato programma di controlli ispettivi da parte degli organismi competenti (Ispra e Guardia di Finanza).

La carenza dei controlli è altresì lamentata anche dai produttori in regola con le disposizioni normative, che ne segnalano l'incidenza sui comportamenti di evasione.

Infine, si segnala che la Commissione Europea, nella lettera di Costituzione in mora complementare alla procedura d'infrazione n. 2009/2264 ha rilevato carenze sulle attività di controllo.

L'articolo 18 introduce modifiche all'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Per semplificare e rendere più razionale il sistema delle ordinanze di cui all'art. 191 del 3 aprile 2006 n.152 sono necessari due interventi sulla norma in esame.

Il primo è finalizzato a ridefinire il meccanismo degli obblighi di comunicazione previsto dall'art. 191 e propone di :

- eliminare il generico dovere di comunicare le ordinanze : "al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e della tutela del mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione ed all'Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del Dlgs 152/06";
- prevedere , in sostituzione, che le ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia siano comunicate al Presidente della Regione e che le e ordinanze adottate dal Presidente della Regione siano comunicate al Ministro dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

Questa modifica, oltre ad eliminare inutili e oneri di comunicazione (nell'anno 2011 sono pervenute solo a questa amministrazione circa 1100 ordinanze contingibili ed urgenti) rende la norma più coerente con il vigente sistema di riparto delle competenze tra stato e regioni, definito dal Dlgs 152/06. Difatti, considerato che le ordinanze contingibili spesso sono adottate per superare situazioni di criticità che derivano dalla inadeguatezza del Piano di gestione dei rifiuti, la prevista comunicazione alla Regione, consente alle stessa di poter risolvere definitivamente tali criticità prevedendo un adeguamento del suddetto piano. Difatti che spetta alla Regione " predisporre, adeguare ed aggiornare" il piano di gestione dei rifiuti.

Il secondo intervento ha lo scopo di garantire il rispetto del principio di primazia del diritto comunitario introducendo nell'articolato la previsione espressa che il diritto comunitario non può essere derogato.

L'articolo 19 introduce modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. La disposizione proposta attua il principio della responsabilità estesa nell'ambito della gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Similmente a quanto stabilito per la gestione degli imballaggi, la proposta in esame prevede specifici obblighi a carico degli operatori economici interessati a quali è possibile far fronte, alternativamente :

- a) aderendo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CO.NO.E);
- b) organizzando un sistema autonomo per la gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e richiedendone il riconoscimento .

In attuazione dei principi della “responsabilità estesa del produttore” e del “chi inquina paga”, tali obblighi dovrebbero ricadere solo sul produttore e sull’utilizzatore degli oli e dei grassi vegetali e animali.

Invece, la formulazione vigente dell’art. 233, estende tali obblighi anche alle imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti ed alle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Tale previsione immotivatamente obbliga gli operatori del settore che non sono produttori, importatori e detentori a dover partecipare al CO.NO.E o a dover organizzare un sistema autonomo per la gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, chiedendone il preventivo il riconoscimento.

La norma deve essere modificata in quanto crea effetti distorsivi sulla concorrenza ed impedisce agli operatori del settore che non sono produttori di svolgere la propria attività in autonomia.

Le attività di raccolta e di riciclaggio sono strumentali alla realizzazione degli obiettivi di corretta gestione degli oli e dei grassi animali e vegetali e, quando non sono poste in essere dal produttore, si devono poter svolgere secondo le regole del mercato e sulla base delle autorizzazioni di legge. Se così non fosse, questi soggetti, ancorché autorizzati alla gestione dei rifiuti in questione, sarebbero ulteriormente limitati per l’esercizio delle loro attività dovendo operare necessariamente o tramite il CO.NO.E, o, acquisendo un ulteriore provvedimento dell’amministrazione, che non trova ragion d’essere nella disciplina nazionale e comunitaria.

La proposta attuale ha lo scopo di eliminare le incoerenze presenti nel testo vigente e di consentire ai raccoglitori, ai riciclatori ed ai recuperatori che non operano sul mercato come produttori di poter esercitare le attività di gestione di tali rifiuti quando sono muniti delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

L’articolo 20 introduce disposizioni per l’individuazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti. La tematica della gestione dei rifiuti, e dei relativi criteri di priorità da osservare in tale gestione, costituisce da diversi anni, anche alla luce delle prescrizioni di derivazione comunitaria, uno dei punti fondamentali delle politiche ambientali, al fine di perseguire l’obiettivo di far sì che i rifiuti non possano diventare fonte di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio per le risorse naturali e per l’ambiente.

In tale contesto, ricorrente e particolarmente attuale è la discussione apertasi, sia tra i policy makers che tra la pubblica opinione, circa le scelte da compiersi, nel rispetto dei criteri di priorità definiti dall’art. 179 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, maggiormente idonee a delineare un ciclo integrato e concluso dei rifiuti, in modo tale che lo smaltimento in discarica venga ad essere effettivamente l’opzione finale e residuale, destinata cioè ai soli rifiuti che non si è riusciti a gestire in altro modo o agli scarti derivanti da altre forme di trattamento degli stessi.

In particolare, è oggetto di vivace discussione il ruolo da attribuire alle forme di gestione basate sull'incenerimento dei rifiuti urbani, in relazione alle quali si assiste ad atteggiamenti variegati e articolati, che oscillano da quello ampiamente favorevole allo sviluppo degli impianti che realizzano tali forme di gestione, sulla scorta dell'esempio di quanto avvenuto in molti Paesi dell'Unione europea e delle moderne tecnologie utilizzate nel settore, a quello che invece esprime una forte contrarietà a tale sviluppo, preoccupato delle possibili conseguenze negative per la salute e l'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti.

Poiché nel presente momento storico - caratterizzato dal non ancora ottimale decollo, a livello nazionale complessivo, della raccolta differenziata, e dalle sempre maggiori contestazioni provenienti dall'Unione europea al nostro sistema di gestione delle discariche di rifiuti, la discussione anzidetta rischia, con la radicalizzazione delle posizioni contrapposte e con l'acuirsi delle tensioni sociali ad esse connesse, di bloccare molte iniziative volte alla realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, appare opportuno, per quanto concerne gli impianti di incenerimento, operare un momento di riflessione generale. Ciò al fine di verificare, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, fra cui i dati complessivi sulla produzione nazionale di rifiuti e le previsioni contenute nei piani regionali di gestione di cui all'art. 199 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, quale sia l'attuale disponibilità di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani esistente nel territorio nazionale e quali siano le effettive necessità che debbano essere soddisfatte ricorrendo a nuovi impianti da realizzare.

La norma in esame mira a realizzare una tale verifica, in un arco di tempi definito pari a quattro mesi, prevedendo il ricorso ad un decreto da adottarsi ad opera del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e della Salute, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attraverso il quale, all'esito di un'adeguata istruttoria condotta sui dati anzidetti, individuare l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.

In tal modo potrà essere determinata una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti urbani che possa concorrere alla definizione della rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti voluta dall'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 21 modifica l'articolo 228 del codice ambientale, stabilendo che il contributo ambientale per i pneumatici fuori uso costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA e deve essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura del suo ciclo produttivo nell'importo vigente alla data della cessione del prodotto. Questa disposizione consente di definire in maniera puntuale la natura e le modalità di applicazione del contributo evitando che all'interno dei vari livelli del ciclo di vita del

prodotto (dalla produzione allo smaltimento) maturino interpretazioni distorsive sulla corretta entità dell'importo ed ottimizzando così il suo potenziale di riutilizzo.

L'articolo 22 introduce delle modifiche al D.Lgs. n. 36/2003. L'abrogazione disposta, elimina il divieto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n.36 lett p) di conferire in discarica: rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.

L'abrogazione è coerente con il diritto comunitario, in quanto si tratta di un divieto non previsto nella pertinente normativa europea (direttiva 99/31/CE sulle discariche).

L'abrogazione si rende necessaria a seguito dell'evoluzione normativa, che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifico può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica, in permanenza del divieto.

Il **Titolo VII** introduce modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di difesa del suolo.

L'articolo 23 introduce modifiche in materia di Autorità di Bacino. Il vigente articolo 63 del d.lgs 152/06 prevedeva l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti individuati nell'articolo 64 del medesimo d.lgs. e sostanzialmente rimandava la loro attivazione all'emanazione di un apposito dPCM che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie dalle autorità istituite ai sensi della precedente normativa nazionale (la Legge 183/89, abrogata dallo stesso decreto legislativo) ai nuovi soggetti distrettuali. Tale dPCM non ha mai visto la luce principalmente a causa della mancanza di una condivisione con le Regioni sul modello di governance distrettuale delineato dal d.lgs 152/06. Il risultato di tale situazione è che ad oggi, pur essendo state individuate le unità geografiche di riferimento per la pianificazione di bacino (i distretti), non sono state ancora formalmente costituite le relative Autorità di "governo". In via transitoria, attraverso due provvedimenti normativi (legge 13/2009, d.lgs 219/2010) sono state prorogate le autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi della legge 183/89 alle quali è stato assegnato il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nel relativo territorio di competenza. Questo regime transitorio ha consentito (e sta consentendo) di dare attuazione al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva quadro acque e direttiva alluvioni).

Le modifiche proposte rispondono pertanto alla impellente necessità di pervenire ad una configurazione stabile e definitiva per le autorità di distretto e superare definitivamente la fase transitoria. In tal modo si

risolvono anche i contrasti con l'ordinamento comunitario e si fa positivo riscontro alle richieste degli organismi comunitari preposti alla verifica della corretta attuazione della direttiva quadro sull'acqua. Sulle modifiche che si propongono è stato attivato un confronto tecnico nel maggio scorso dalle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con le Regioni e le Autorità di bacino di rilievo nazionale.

I commi 1, 2 e 6 dettano le modifiche puntuali in grado di perfezionare il passaggio dalle "vecchie" autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali. In particolare viene sancito che le autorità di distretto sono le autorità che, ai sensi del citato d.lgs 219/2010, stanno già esercitando un ruolo di coordinamento in ciascuno dei distretti andando ad operare un'ulteriore semplificazione che riguarda l'integrazione dell'Autorità di bacino del fiume Serchio in quella dell'Arno e l'integrazione dell'Autorità di bacino del fiume Adige in quella dell'Alto Adriatico.

Le modifiche riguardano altresì la razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali (Conferenza Istituzionale permanente, Segretario Generale, Conferenza operativa).

Il comma 3 opera la ridefinizione di alcuni confini distrettuali nell'ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, salvaguardando il criterio di integrità ed omogeneità idrografica ed idrogeologica dei bacini compresi nei distretti. Tali modifiche riguardano i distretti delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, del Serchio (che viene eliminato e ricompreso nel distretto dell'Appennino settentrionale) e dell'Appennino centrale.

I commi successivi riguardano infine modifiche necessarie a semplificare e a rendere maggiormente coerente ed efficace il quadro degli strumenti di pianificazione di livello distrettuale (piano di gestione) e regionale (piano di tutela delle acque).

Il comma 8 prevede che, al fine di evitare soluzioni di continuità, la fase transitoria precedente all'emanazione dei decreti di costituzione degli enti di distretto, stante la delicatezza della procedura sia presidiata da una figura commissariale.

L'articolo 24, recante disposizioni per il finanziamento degli interventi di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree ad elevato rischio idrogeologico, introduce un meccanismo per rendere più agevole la rimozione e la demolizione di opere ed immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate a rischio idrologico elevato, e cioè quelle zone in cui le condizioni di fragilità del territorio rendono particolarmente urgente la necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza delle risorse naturali da fenomeni di dissesto idrogeologico, la cui concreta attuazione spesso deve fare i conti con l'esistenza di manufatti di vario genere realizzati illecitamente, la cui mancata rimozione o demolizione impedisce, o rende più difficoltosa financo la progettazione degli interventi in questione.

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio è sicuramente un dato significativo, come può desumersi da alcune stime, come quella effettuata, ad esempio, dal CRESME, che ha censito 258.000 immobili abusivi (tra nuove

edificazioni e ampliamenti di rilevante entità), realizzati a cavallo tra il 2003 e il 2011; a tale quadro fa da riscontro, per converso, un ulteriore dato, altrettanto significativo, rappresentato dal deficit di attuazione delle ordinanze di demolizione riscontrabile su tutto il territorio nazionale.

Nella maggior parte dei casi, infatti, all'accertamento dell'abuso e all'adozione del relativo ordine di demolizione, non consegue l'esecuzione dello stesso; dal 2000 al 2011, si è ad esempio stimato che in 72 comuni capoluogo di provincia, su 46.760 ordinanze emesse, solo 4.956 hanno avuto esecuzione.

Ciò può essere attribuibile anche alla conformazione delle attuali norme che prevedono l'obbligo per le amministrazioni comunali di agire in sostituzione del soggetto inadempiente, per poi rivalersi economicamente su di esso per le spese sostenute. Ciò comporta, in ogni caso, l'esigenza di rilevanti disponibilità finanziarie immediate da parte degli enti locali, i quali spesso non hanno tali disponibilità.

Per far fronte ad una tale mancanza di disponibilità immediata di risorse, la quale influisce sull'esecuzione delle demolizioni degli immobili, è stato quindi prevista, con l'art. 1 del disegno di legge in questione, l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente di un apposito capitolo per il finanziamento della rimozione o demolizione di opere ed immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.

In tal modo si prevede di poter finanziare almeno quegli interventi di demolizione da attuarsi da parte dei Comuni nelle zone in cui le condizioni di estrema fragilità del territorio rendono più urgente la realizzazione di interventi di prevenzione da eventi di dissesto idrogeologico (frane, alluvioni, erosione costiera etc.), e precisamente quelle zone in cui il rischio di tali eventi è stato classificato come elevato o molto elevato in base alla pianificazione effettuata in base alla normativa vigente dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche e integrazioni, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

L'art. 1, con la tecnica della novella al Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, mediante inserimento nel medesimo di una nuova disposizione ad hoc (l'art. 72-bis) prevede per l'appunto l'istituzione del capitolo anzidetto, con uno stanziamento iniziale, per l'anno 2014, pari a 10 milioni di euro (comma 2).

Al fine di prevedere un meccanismo di alimentazione per gli anni successivi al 2014 del capitolo di bilancio anzidetto, è stato stabilito che a tale capitolo affluiscono le somme che i Comuni beneficiari del finanziamento dovranno recuperare dai destinatari di provvedimenti definitivi di demolizione non eseguiti, nei confronti dei quali i Comuni dovranno agire per la ripetizione delle spese sostenute per la demolizione, comprensive di rivalutazioni e interessi. Le somme così ottenute dovranno essere versate in apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al summenzionato capitolo di spesa del Ministero dell'Ambiente (comma 3).

Fatto salvo quanto disposto dalla Legge quadro sulle aree protette per gli specifici interventi di ripristino in essa disciplinati, si è previsto che verrà data priorità al finanziamento degli interventi in aree classificate a

rischio molto elevato, classificate cioè come R4 in base alla pianificazione effettuata dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale in precedenza richiamate, sulla base di un elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'Ambiente (comma 4).

Per accedere ai contributi, i Comuni dovranno presentare al Ministero apposita domanda di concessione con le modalità previste dal comma 5.

In considerazione delle finalità specificamente perseguite con il disegno di legge in questione, il cui ambito di applicazione è circoscritto agli interventi di rimozione e demolizione da realizzare nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, è stato previsto al comma 6 che i finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 sono da considerarsi aggiuntivi alle somme eventualmente percepite dai Comuni per effetto della diversa disciplina dettata dall'art. 32, comma 12, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003.

In considerazione inoltre dell'ambito di applicazione innanzi evidenziato, si è previsto infine che le disposizioni così introdotte non vadano a modificare la disciplina di ulteriori modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o rimozione di opere ed edifici abusivi contenuta in altre disposizioni.

Al fine di rendere più celere l'attuazione degli interventi di rimozione e demolizione degli immobili abusivi i quali siano stati riconosciuti meritevoli di finanziamento, è stato previsto, al comma 7, che i finanziamenti concessi dovranno essere restituiti al Ministero dell'ambiente qualora i predetti interventi non siano stati realizzati entro un termine adeguatamente contenuto, individuato in centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti stessi.

Un termine siffatto è stato individuato in considerazione del fatto che, da un lato, si tratta di interventi di demolizioni per i quali già sono scaduti i termini stabiliti nei provvedimenti che li hanno disposti e che, dall'altro, sussiste un lasso temporale tra riconoscimento del finanziamento e materiale erogazione dello stesso durante il quale il beneficiario può iniziare a programmare gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi.

La norma recepisce tutte le condizioni poste dalla Conferenza Unificata nel parere reso ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella seduta del 23 settembre 2013, ad eccezione di quella volta ad aggiungere al comma 4 le parole "e in aree classificate a pericolosità elevata".

Non si è ritenuto di poter recepire tale indicazione poiché la pericolosità è concetto diverso dal rischio, consistendo nella probabilità che l'evento si verifichi in un determinato tempo, prescindendo però dalla ricorrenza o meno di un valore esposto, sia in termini di vite umane che di risorse economiche. Viceversa solo il rischio è valutato in base alla predetta ricorrenza, legando pertanto la pericolosità al valore esposto.

Ciò determina che talune aree possono essere classificate pericolose, anche ad elevato livello, ma non a rischio, in quanto in esse manca o è poco rilevante l'esistenza di valori esposti.

Ampliare l'ambito di operatività della norma anche alle zone a pericolosità elevata significherebbe inoltre dover prevedere una copertura maggiore di quella preventivata, con conseguente insostenibilità della norma stessa.

In relazione all'imminente scadenza dell'anno finanziario 2013, è stato inoltre previsto che la spesa per far fronte alle attività previste dalla norma decorrano dal 2014.

Il **Titolo VIII** introduce disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua.

L'**articolo 25** ai commi da 1 a 4 prevede l'istituzione di un fondo destinato a promuovere gli investimenti per la realizzazione degli interventi programmati nel comparto, al fine di perseguire i seguenti obiettivi prioritari: a) rilanciare la politica di sviluppo delle infrastrutture nel settore; b) completare le reti di fognatura e depurazione; c) evitare sanzioni europee per inadempimento dell'Italia; d) ridurre l'onere finanziario della realizzazione di investimenti nel settore idrico, con vantaggi per l'utenza; e) avviare la realizzazione di infrastrutture finalizzate al recepimento dei principi della strategia Blue Print.

Il Fondo non interviene direttamente a finanziare i programmi di investimento; tuttavia l'intervento del Fondo, abbattendo il rischio dell'operazione, consente l'applicazione di condizioni di maggior favore consentendo l'accesso ai finanziamenti anche alle aziende minori (con basso rating implicito) e quindi con maggiori difficoltà di accesso al credito e condizioni di finanziamento migliori riguardo importi, durate, tassi e commissioni.

Tali condizioni di maggior favore implicano la diminuzione degli spread considerati negli oneri finanziari da riconoscere in tariffa.

Il Fondo di garanzia verrà gestito dalla Cassa Conguaglio per l'energia elettrica e il gas, che provvede alla riscossione delle componenti tariffarie e alla gestione finanziaria del Fondo secondo regole emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'ampiezza dei temi da considerare nell'ambito della puntuale attuazione della norma, consideratane anche la rilevante portata, richiede l'adozione di uno specifico provvedimento destinato da un lato a disciplinare le modalità di gestione del fondo, dall'altro a stabilire le linee prioritarie di intervento sulla base di un partecipato coordinamento interistituzionale e a definire criteri di utilizzazione del fondo finalizzati a incentivare la razionalizzazione e l'efficienza nella programmazione e nella gestione dei servizi e a promuovere le condizioni per ottemperare agli obiettivi assunti dal Paese e definiti ai competenti livelli istituzionali.

L'**articolo 26** introduce disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato. Negli ultimi anni il dibattito politico ha sottolineato la necessità di rafforzare la natura "pubblica" della risorsa acqua, come

evidenziato dall'esito del Referendum del giugno 2011 e dalla stessa relazione del Gruppo di Lavoro in materia economico e sociale ed europea (cosiddetti "Saggi") e come già affermato nella normativa nazionale. La persistente crisi economica e l'andamento crescente delle tariffe, altresì, hanno determinato la sempre maggiore incidenza della spesa per i servizi idrici sul reddito delle famiglie italiane. Tale incidenza risulta più elevata e prossima a livelli di non sostenibilità per le famiglie a più basso reddito. In questo quadro va assicurato ai consumatori a basso reddito l'accesso a condizioni di favore all'uso di quantitativi di acqua necessari ad un pieno soddisfacimento dei bisogni fondamentali, in una logica di servizio universale. La disposizione mira a realizzare e rendere effettivo tale obiettivo, impartendo indirizzi all'AEEG, che ha già definito misure analoghe nel campo di altri servizi a rete e prevedendo contestualmente, al fine di assicurare la sostenibilità dell'intervento e la copertura dei relativi costi già prevista a normativa vigente, un'apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato.

L'articolo costituisce un indirizzo di politica generale di cui all'art. 2 comma 1 del DPCM del 20.07.2012 GU n. 231 del 3-10-2012 e si richiama alle funzioni di indirizzo attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal medesimo DPCM, art. 1.

L'articolo 27 introduce disposizioni materia di morosità e perdite sui crediti nel servizio idrico integrato. Con l'applicazione delle tariffe basate sul principio di copertura dei costi, l'impatto economico sugli utenti del servizio idrico integrato è cresciuto in modo rilevante negli ultimi anni, creando crescenti problemi di morosità.

Questo fenomeno risulta particolarmente significativo in alcune aree del Paese, raggiungendo livelli di mancati introiti pari, nei casi estremi, a percentuali superiori al 10% del fatturato complessivo annuo.

D'altra parte, il ricorso allo strumento del distacco dell'utente moroso, quale principale forma di deterrenza della morosità, appare particolarmente delicato in un servizio essenziale, quale quello della fornitura di acqua potabile.

Occorre pertanto regolamentare, anche sulla base delle competenze già esercitate dall'AEEG nei settori energetici, le modalità di gestione del fenomeno della morosità, allo scopo, da un lato, di limitarne l'insorgenza e assicurarne l'efficace contrasto in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi e, dall'altro, garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti.

Quale principale strumento per garantire gli obiettivi sopra ricordati, viene individuata la leva tariffaria, che deve garantire la copertura dei costi efficienti del servizio – e non a piè di lista i costi sostenuti dai gestori -, in modo che gli oneri derivanti dall'attuazione di particolari procedure di gestione della morosità possano trovare la necessaria copertura economica fino alla estrema manifestazione del suddetto fenomeno, ovvero l'irrecuperabilità del credito e l'iscrizione della conseguente perdita.

Il **titolo IX** introduce delle norme in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

L'**articolo 28** introduce delle modifiche all'articolo 93 del D.Lgs. 259/2003. Tale decreto (codice delle comunicazioni elettroniche) disciplina agli articoli 87 e 87 bis rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti.

Nel primo caso, la domanda viene presentata agli enti locali previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in base al quale le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Nel secondo caso, si prevede una procedura semplificata, poiché si applica la denuncia di inizio attività, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87.

L'articolo 93 del decreto legislativo 259/2003 disciplina gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori e sancisce il principio del divieto di imporre oneri ulteriori da quelli previsti dalla legge.

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità di alcune norme della Regione toscana le quali prevedevano il pagamento dei pareri resi da Arpa in esecuzione delle disposizioni del medesimo codice delle comunicazioni elettroniche (sentenza 7 luglio 2010 n. 272). Il giudice costituzionale ha precisato che la riserva di legge contenuta nell'articolo 93 deve intendersi come riserva di legge dello Stato.

Questa sentenza ha prodotto importanti conseguenze applicative in tutto il territorio dello Stato poiché quasi tutte le Regioni, attraverso propri provvedimenti legislativi, prevedevano il pagamento dei pareri resi dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Lo stesso Istituto superiore per la protezione dell'ambiente e la ricerca ambientale (Ispra) ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio l'adozione di "strumenti normativi idonei a definire modalità di rilascio di autorizzazioni e di svolgimento delle azioni di controllo, prevedendo espressamente oneri a carico dei soggetti richiedenti".

La presente disposizione intende disciplinare la partecipazione ex lege alle spese amministrative sostenute dai soggetti pubblici competenti, in base ad un tariffario la cui elaborazione è demandata al Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, a valle di una analisi dei costi.

Il **Titolo X** introduce disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali.

L'articolo 29 fornisce un chiarimento reso necessario per evitare il perpetrarsi di situazioni di sostanziale iniquità con riferimento ad una categoria di piccoli artigiani e coltivatori, i frantoiani, che mette a disposizione degli olivicoltori, anche di dimensioni minime, le proprie macchine e la propria conoscenza specialistica, senza acquistare la proprietà del bene, quindi senza produrlo, ma inserendosi nella filiera dell'olio con la prestazione di un servizio peraltro essenziale, anche al fine di mantenere in vita – con la essenziale finalità di produzione dell'olio – la manutenzione di zone d'Italia per loro natura esposte a dissesto idrogeologico ed incendi.

Attualmente, in base al disposto dell'art. 101 comma 7 del D.lgs. 152/2006 le acque di vegetazione sono assimilate alle acque reflue urbane; peraltro, secondo la interpretazione della normativa vigente, per potere smaltire le acque nella rete urbana la materia prima lavorata deve essere proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione di terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. Caratteri di cui sono privi i predetti operatori che svolgono un servizio per conto terzi, senza avere la proprietà del prodotto. In altri termini, a legislazione vigente, è "favorito" il latifondista rispetto a chi, come i "frantoiani" in discorso, non ha la proprietà del bene ma offre un macchinario per la produzione del prodotto finito. Ciò pur in presenza di una identica qualità di scarico (acque di vegetazione di composizione organolettica identica).

L'articolo 30 introduce delle modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006. La direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente".

Detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, modificando l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi..., se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati".

Appare doveroso rappresentare in sede istituzionale le doglianze degli operatori del settore, che si sentono oltremodo danneggiati da questa norma che se da una parte vieta determinate pratiche agricole, dall'altro non individua strumenti idonei per risolvere in alcune circostanze lo smaltimento dei residui vegetali ovviando anche al problema del conseguente possibile aumento dei costi di produzione per le aziende interessate.

Infatti, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 152/2006 il quale punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, stabilendo che chiunque compie un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,

212, 214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Considerato il divario tra requisiti normativi e le usuali pratiche agricole locali, se si procede ad accendere un fuoco con residui di potatura o erba o foglie raccolte sul proprio terreno dopo averlo pulito, si rischia una condanna penale.

Il cittadino-imprenditore che, in concreto vuole ripulire il nocciueto o il castagneto dai residui vegetali a mezzo dell'abbruciamento di fogliame, frutici e soffrutici vegetali, in pieno campo, deve essere deferito all'A.G. per violazioni alla legge penale.

Tale normativa potrebbe comportare nel breve periodo l'abbandono delle piccole e medie aziende agricole ubicate in zone collinari e montane già svantaggiate per ubicazione e giacitura. Infatti quasi sempre detti terreni oltre a presentare svantaggi orografici sono anche soggetti al vincolo idrogeologico ove non è consentito il dissodamento del cd. terreno saldo, per l'interramento delle biomasse, senza alterare la stabilità idrogeologica del versante.

Le regioni, non competenti in materia penale, pur di vedere risolta la congiuntura degli operatori agro-silo pastorali si sono isolatamente attivate con artifici normativi riconducendo la pratica della bruciatura dei residui vegetali a pratica agronomica atta al reperimento di concimi minerali nonostante la giurisprudenza opposta della Suprema Corte (vedasi sentenza n. 4621372008) determinando un'applicazione disomogenea e non sempre legittima della norma sul territorio nazionale.

A fronte di questa nuova realtà normativa considerato che le Autorità preposte non hanno ancora suggerito o prescritto una nuova filiera aziendale dei centri di raccolta (o consorzi obbligatori...) dove poter conferire il materiale da destinare poi alla filiera energetica delle biomasse, né individuato i soggetti gestori, si è provveduto a creare una modifica al D.L.vo 152/06 per i casi aventi peculiare importanza anche in considerazione dell'ubicazione del territorio aziendale.

Va inoltre evidenziato che l'abbandono dei terreni svantaggiati, che sono i maggiori utilizzatori della pratica della bruciatura, potrebbe portare ad un risultato completamente opposto a quello inseguito dal legislatore. L'accumulo di biomasse al suolo, infatti, nel territorio comunque montano e pedemontano a ricorrenze cicliche determinerà (ciò è statisticamente provato) incendi devastanti e distruttivi come mai verificatisi prima dell'abbandono.

Tanto sopra premesso si è provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.L.vo 152/06, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), così come già avviene anche in Francia, affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana. Ciò consente di non stravolgere la normativa vigente in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti, non ampliare la deroga a tutti i settori dell'economia ma di confinarla soltanto a quello dell'agricoltura

garantendo anche contestualmente la prevenzione degli incendi boschivi e quelli di interfaccia urbano foresta.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 1 non prevede nuovi o maggiori oneri per l'erario in quanto già in base alla legislazione vigente lo Stato deve farsi carico di individuare e perseguire i soggetti responsabili degli sversamenti a mare di sostanze nocive; l'ampliamento della platea di tali soggetti nei confronti dei quali far valere la responsabilità solidale agevola l'attività recuperatoria aumentandone le probabilità di successo.

L'articolo 2 incide sull'attuale disciplina della governance degli Enti Parco, semplificando la procedura per la nomina di alcuni organi degli stessi (Direttore e Presidente) e per l'acquisizione di efficacia delle delibere assunte dai medesimi enti, per le quali il potere di sorveglianza ministeriale viene ad essere limitato a quelle attinenti gli atti fondamentali per la loro istituzione e azione (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche), escludendolo da tutti gli altri atti di gestione. Inoltre, si ripristina la possibilità di nominare rappresentanti degli enti locali nel Consiglio Direttivo.

In quanto disposizioni di natura ordinamentale nel senso appena illustrato, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi anzi conseguire risparmi connessi all'accelerazione dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure semplificate, con ricadute positive sulle economie locali.

L'articolo 3 consente di rinnovare l'iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell'art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 - Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002). La norma in esame non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 mira a consentire la possibilità di affrontare le spese necessarie per effettuare le ispezioni da parte dei Componenti della Commissione CITES, tra i cui compiti fondamentali ci sono le ispezioni alle strutture di ospitalità, custodia e ricovero delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, al fine di verificarne le condizioni di adeguatezza e benessere delle specie anzidette.

Sulla base del dato storico delle risorse assorbite per gli oneri di missione della commissione CITES, precedentemente all'entrata in vigore del d.l. 95/2012, si quantifica una spesa annua di € 20.000. La copertura è individuata al capitolo 1083 dello stato di previsione del Ministero, macroaggregato "funzionamento".

La copertura che si propone per l'iniziativa legislativa di cui al comma secondo stimata in euro 250.000, è assicurata dall'introito delle sanzioni pecuniarie previste dalla medesima legge 150/1992 che vengono

destinati all'integrazione degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali per ciascun esercizio finanziario.

Per le procedure di riassegnazione si applica il D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.

L'articolo 5 introduce norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. Con le disposizioni che si propongono, si intende semplificare ed accelerare l'iter di alcuni procedimenti autorizzatori in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104 D.lgs. 152/2006) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109 D.lgs. 152/2006), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che *"il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale..."* .

Si tratta di semplificazioni a costo zero idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

L'articolo 6 prevede l'Istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA. A legislazione vigente i componenti della Commissione VIA ricevono un trattamento economico annuo lordo pari a:

	Numero	Compenso annuo lordo
Presidente	1	84.240
Segretario	1	73.710
Coordinatori	3	77.220
Componenti comitato di coordinamento	5	70.200
Componenti ordinari	40	58.500
TOTALE	50	3.080.610

per un totale complessivo di € 3.080.610 annui lordi, oltre agli oneri di missione (ivi inclusi quelli per ispezioni e sopralluoghi per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA).

Al trattamento economico ed agli altri oneri per l'attività istruttoria VIA-VAS, si fa fronte ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che definisce le modalità di riassegnazione del contributo dello 0,5 mille versato dal soggetto proponente il progetto.

Dalla tabella seguente risulta (nel biennio 2010-2011) una riassegnazione media annua, atta a coprire gli oneri di funzionamento, di circa 4,5 milioni, a fronte di un gettito di circa 10 milioni, oltre risorse ordinarie disponibili sul capitolo 2701, PG 28 e 29, pari a euro 2.609.274 per il 2010, ad euro 1.802.239 per il 2011 e ad euro 1.480.068 nel 2012.

Versamenti 0,5 per mille per VIA

2010 2011 2012

Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato	9.764.011,00	11.143.644,83	6.804.355,44
Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa	4.437.827,00	5.064.940,00	4.347.840,00
Risorse ordinarie capitolo 2701, PG 28 e 29	2.609.274,00	1.802.239,00	1.480.068,00
Totale risorse disponibili per istruttoria VIA-VAS	7.047.101,00	6.867.179,00	5.854.908,00

Per quanto concerne, invece, il trattamento economico della Commissione AIA esso è determinato sulla base del Decreto MATTM-MEF del 5 marzo 2008 che prevede che ai componenti della Commissione spettino il 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singolo impianto. Di seguito si dà rappresentazione delle riassegnazioni complessive intervenute a decorrere dall'esercizio 2010.

Versamenti AIA

ESERCIZIO FINANZIARIO:	2010	2011	2012
Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato (tariffe)	500.475,00	353.010,00	775.779,31
Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa (2701/26)	296.380,00	301.460,00	590.143,00

Date le modalità del trattamento economico direttamente correlato al versamento della tariffa istruttoria il compenso per i Commissari AIA risulta particolarmente variabile di anno in anno, comunque sempre nel limite delle risorse riassegnate.

Con la norma in esame si prevede, al comma 7 dell'articolo novellato, una complessiva revisione dei compensi per la Commissione. In particolare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. In buona sostanza, si utilizzano per la Commissione unificata le modalità di erogazione del trattamento già utilizzate per la sola attuale Commissione AIA, con una diretta associazione tra contributo versato dal soggetto proponente e spesa sostenuta per il funzionamento, assicurando, in tal modo, sia la costante copertura degli oneri sulla base delle entrate riassegnate che una stretta correlazione tra produttività e trattamento economico degli esperti.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente paragrafo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto un trattamento forfettario pari al settanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS. Nelle more della definizione del predetto decreto nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: le coperture finanziarie degli oneri di funzionamento, di istruttoria e di verifica sono le medesime previste dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA.

La norma prevede, infine, che sia l'ISPRA ad effettuare le verifiche tecniche per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA, assicurando finalmente continuità e sistematicità al meccanismo dei controlli in itinere ed ex post, attualmente svolti, solo in via residuale, dai componenti della Commissione VIA, con oneri di

istruttoria e di missione aggiuntivi alle spese per il trattamento economico dei componenti. Nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: l'attività verrà programmata e svolta rigorosamente nel limite delle risorse disponibili sulla base delle riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo 7 introduce delle modifiche in materia di valutazione ambientale strategica. La norma non comporta alcun incremento quantitativo della spesa pubblica ma è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allertamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

L'articolo 8 provvede a correggere alcuni errori materiali del testo del decreto legislativo n. 30/2013. Tale norma non dispone alcun nuovo o maggiore onere a carico della Finanza Pubblica.

L'articolo 9 introduce delle importanti modifiche in materia di impianti termici. Le disposizioni proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l'art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l'integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell'impianto. Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in considerazione della sua natura di norma ordinamentale.

L'articolo 10 prevede degli incentivi per quegli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS o di marchio Ecolabel, e introduce, quale criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto, o servizio.

In considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni contenute nell'articolo *de qua*, le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta quindi di misure a costo zero volte a garantire minori impatti sull'ambiente, contribuendo inoltre ad ottenere risparmi nei consumi energetici ed una conseguente riduzione della spesa nel breve-medio periodo.

L'articolo 11 non dà luogo ad aumenti di spesa perché i risparmi sui costi di esercizio, derivanti dalla maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, consentono di compensare ipotetici

maggiori costi di acquisto. Si stima, ad esempio, che il maggior costo connesso all'acquisto di un apparato per l'illuminazione pubblica più efficiente venga immediatamente ripagato nei primi anni di utilizzo dell'apparato stesso, con i conseguenti risparmi economici per gli anni successivi e la conseguente (e rilevante) riduzione degli impatti ambientali.

Ad esempio nel caso degli acquisti riguardanti gli apparati di illuminazione pubblica si può stimare (in maniera cautelativa) che, nell'ipotesi di convertire i vecchi impianti nella percentuale del 5% il entro prossimo anno, del 10% entro il 2015 e del 20% entro il 2016, potremmo ottenere un risparmio di spesa nella bolletta energetica dell'ordine di circa 20/30 milioni nel 2014, di 50/70 nel 2015 e di circa 120 nel 2016. Nell'ipotesi di sostituire il 50% degli apparati i risparmi sono stimati intorno ai 250 milio all'anno. Discorsi simili e in alcuni casi ancora più eclatanti si possono fare per altri apparati energetici e per l'edilizia. Lo stesso dicasi per molti altri prodotti o servizi connessi alla riduzione del volumi e pericolosità dei rifiuti prodotti.

È in questa logica che si muove la nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici con il citato articolo 67, che segnala che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).

Gli incentivi che verranno introdotti con i decreti attuativi **dell'articolo 12** hanno evidentemente un costo, come tutti gli incentivi. Il presente provvedimento introduce una prima fonte di finanziamento degli incentivi, senza quindi oneri aggiuntivi per lo stato, destinando integralmente il ricavato dell'addizionale prevista dall'art. 15 e tesa a colpire i produttori di rifiuti che non rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata. Si prevede infatti che le Regioni, titolari dell'incasso di questa addizionale, alimentino con tali risorse un fondo destinato a sostenere gli incentivi al riciclo a partire dal sostegno al green public procurement degli enti locali per l'acquisto di materiali o prodotti riciclati.

I successivi decreti attuativi potranno individuare altre fonti di finanziamento, come la individuazione di una specifica voce nell'Accordo di partenariato per i Fondi strutturali europei 2014-2020, la possibilità di utilizzare i normali meccanismi di incentivo per l'edilizia (ecobonus) anche per prodotti e materiali riciclati e non solo per interventi tesi al risparmio energetico, la possibilità di introdurre un incentivo simile ai "certificati bianchi" (a carico dei consorzi imballaggi e dei gestori) ma a vantaggio dell'uso efficiente della materia e non solo dell'energia (finanziato dalle tariffe energetiche io dei rifiuti), la introduzione di una aliquota Iva agevolata per i prodotti riciclati individuati in uno specifico catalogo magari finanziata dal recupero di gettito iva derivante dalla applicazione della tariffa puntuale.

L'**articolo 13** apporta delle modifiche all'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 che hanno lo scopo di inquadrare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di

recupero disciplinate dai regolamenti comunitari, che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.

Inoltre, le disposizioni di modifica, consentono di individuare in modo certo e chiaro l'iter procedimentale affinché l'impiantistica esistente, e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali di seguito citati, possano conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari. Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame.

L'articolo 14 detta disposizioni concernenti l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Le disposizioni in questione non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, le uniche spese derivanti dalle modifiche proposte relative alla soppressione dell'Osservatorio, sono quelle relative al funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 4, della quale si prevede la conservazione, al fine di poter disporre di particolari competenze tecniche, allo stato irreperibili nel ruolo del Ministero stante le note carenze di dotazione, che supportino l'attività aggiuntiva che il Ministero viene ad assumere direttamente su di sé per effetto della menzionata soppressione.

Tali spese sono coperte con i contributi previsti dal comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti ivi menzionati.

Il primo funzionamento viene assicurato nel limite delle risorse individuate dalla lettera h).

Il richiamo contenuto dalla lettera h) del comma 1 della disposizione è finalizzato ad affermare che si utilizza una copertura già esistente nel bilancio del Ministero dell'Ambiente, con un "meccanismo" peraltro noto che prevede 1) prima, l'entrata dei versamenti (CONAI ed altri); 2) poi, la richiesta alla Ragioneria, muniti della quietanza del versamento, del riparto verso il nostro capitolo di spesa; 3) infine la spesa entro il limite massimo delle risorse riassegnate, già peraltro contabilmente coperte dal capitolo 3822. In altri termini, con questa disposizione si riattiva una copertura "congelata" negli ultimi 4 anni nella incertezza di chi ed in che modo dovesse svolgere compiti di vigilanza sui rifiuti.

L'articolo 15 differisce i termini per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006. Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione all'articolo in esame in quanto norma a carattere ordinamentale. La diversa modulazione, rispetto alla vigente previsione, del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cd ecotassa) genera un possibile aumento di gettito da destinarsi al sostegno del mercato del riciclo da parte delle Regioni.

L'articolo 16 introduce delle modifiche all'articolo 223 del D.Lgs. 152/2006. Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in considerazione della sua natura di norma ordinamentale.

L'articolo 17 non determina oneri per la finanza pubblica in ragione della sua natura ordinamentale; anche la riassegnazione prevista dalla lettera c) della disposizione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri ma soltanto una diversa allocazione di risorse per l'esercizio di funzioni inerenti materie di competenza del MATTM. Si puntualizza che si tratta di una nuova risorsa e che tali proventi non sono mai stati versati in passato.

L'articolo 18 apporta delle modifiche all'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 al fine di semplificare e rendere più razionale il sistema delle ordinanze contingibili ed urgenti. Tale disposizione non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico dello Stato in ragione della sua natura ordinamentale.

L'articolo 19 introduce modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame, in quanto attua una diversa ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli oli e grassi esausti.

L'articolo 20, operando con la tecnica della novellazione, aggiunge un ulteriore articolo al d.lgs. n. 152 del 2006, e cioè l'art. 199 bis, collocato dopo l'art. 199 dedicato ai piani regionali di gestione dei rifiuti.

In tal modo si intende sistematizzare l'opzione di affidare ad un decreto interministeriale, nel quadro delle previsioni contenute all'articolo 195 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'individuazione dell'attuale disponibilità sul territorio nazionale di impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal trattamento di detti rifiuti, nonché il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti che possa concorrere alla definizione della rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti voluta dall'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

Dato il carattere ordinamentale della disposizione, che non comporta riflessi finanziari, dall'approvazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 21 modifica l'articolo 228 del codice ambientale, stabilendo che il contributo ambientale per i pneumatici fuori uso costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA e deve essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura del suo ciclo produttivo nell'importo vigente alla data della cessione del prodotto. Questa disposizione consente di definire in maniera puntuale la natura e le modalità di applicazione del contributo evitando che all'interno dei vari livelli del ciclo di vita del prodotto (dalla produzione allo smaltimento) maturino interpretazioni distorsive sulla corretta entità dell'importo ed ottimizzando così il suo potenziale di riutilizzo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 22 introduce delle modifiche al D.Lgs. n. 36/2003. L'abrogazione disposta elimina il divieto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n.36 lett p) di conferire in discarica: rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicato che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225. L'abrogazione è coerente con il diritto comunitario, in quanto si tratta di un divieto non previsto nella pertinente normativa europea (direttiva 99/31/CE sulle discariche). L'abrogazione si rende necessaria a seguito dell'evoluzione normativa, che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifico può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica, in permanenza del divieto. Tale norma non introduce alcun nuovo o maggiore onere a carico dello Stato.

L'articolo 23 introduce delle modifiche in materia di Autorità di Bacino. Nella vigente versione dell'articolo 63 del d.lgs. 152/2006 è stata tentata una razionalizzazione del sistema delle Autorità di bacino al fine di conseguire una organica copertura dell'intero territorio nazionale. In particolare in ciascun distretto idrografico si prevedeva l'istituzione di una Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, e conseguente presenza in essi dei doverosi di organi di indirizzo e di controllo.

Il legislatore aveva, altresì, previsto che con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, fossero definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

La decretazione prevista non è stata mai emanata e, per evitare, un pericoloso vuoto organizzativo e gestionale con successivi interventi (d.lgs. 284/2006 e d.lgs. 208/2008) il legislatore ha disposto (art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06) che "nelle more della costituzione dei distretti idrografici [...] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63".

In esito alle predette vicende normative, permane tuttora l'incompleta articolazione dei bacini idrografici come individuati dalla legge 183/89, di cui di seguito si dà elencazione:

a) bacini nazionali:

Adige;

Alto Adriatico;

Arno;

distretto pilota del Serchio, comprendente il bacino idrografico del Serchio;

Tevere;

Liri-Garigliano;

Volturno;

Ad essi si aggiungono svariate decine di bacini di livello interregionale e regionale

In particolare per ciascuno dei bacini "nazionali" risulta, allo stato, operativa una Autorità di bacino, con i seguenti Organi:

a) comitato istituzionale;

b) comitato tecnico;

c) Segretario generale e sua segreteria tecnico-operativa.

Il descritto contesto organizzativo nazionale (peraltro in una situazione di prolungata prorogatio) appare ancor più critico alla luce della nota del 26 marzo 2012 con cui la Commissione Europea ha notificato all'Italia un parere motivato C(2012)1676 nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010. Nel suddetto parere si ribadisce che le argomentazioni fornite al riguardo dalle autorità italiane e le modifiche apportate a tal fine alla legislazione nazionale non sono sufficienti. È stato, dunque, chiesto all'Italia il pieno rispetto della direttiva, con particolare riferimento ai Piani di gestione dei distretti idrografici e al loro aggiornamento, ad un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei.

È necessario pertanto assicurare al più presto in Italia una governance che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di Distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale rendendo più efficiente il modello organizzativo.

Vengono individuati ,pertanto, i seguenti 7 distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali;

b) distretto idrografico del Fiume Po;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

f) distretto idrografico della Sardegna;

g) distretto idrografico della Sicilia;

Al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto all'architettura delineata dal d.lgs. 152/2006, è confermato che ciascun distretto è presidiato da una Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente (comma 5), il Segretario generale (comma 7), la Conferenza operativa (comma 8), il collegio dei revisori dei conti (comma 9). Tutte le altre autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative

funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle autorità di cui alla citata legge n. 183 del 1989, previa consultazione dei sindacati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per inciso si segnala che la norma in esame conferma anche l'attuale numero dei segretari generali (sette come attualmente), nonché conferma il doppio livello di indirizzo, "politico" (nella norma in esame attribuito alla Conferenza istituzionale) e tecnico-operativo (nella norma in esame attribuito Conferenza operativa). Conseguentemente la revisione della governance non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; sono piuttosto conseguibili economie di scala in fase gestionale stante la diminuita parcellizzazione delle competenze.

Al riguardo si dettaglia che già a legislazione vigente, il finanziamento delle autorità nazionali e' a carico di appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'ambiente, come di seguito rappresentato:

CAP	Denominazione	Stanziamen- to 2013
3011	Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione.	€ 9.246.367
3012	Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 134.919
3013	Spese per il trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 775.105
3014	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico dei segretari generali e dei dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 998.800
3015	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico corrisposto ai segretari generali ed ai dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali.	€ 3.257.234

CAP	Denominazione	Stanziamiento 2013
3017	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 175.100
3071/5	Spese per missioni per il personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 1.945
3071/18	Spese per il funzionamento delle autorità di bacino di rilievo nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative opere di sistemazione logistica e funzionale	€ 745.605
3084/1	Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo [nota: comitato soppresso], dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionali e regionali	€ 1.575
TOTALE		€ 15.286.650

L'articolo 24 dispone l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di rendere disponibili ai Comuni richiedenti appositi finanziamenti per la rimozione o demolizione di opere ed immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Il finanziamento da parte dello Stato ai Comuni è corrisposto nel limite massimo delle risorse disponibili sul capitolo in parola per l'esercizio finanziario di competenza.

Il capitolo è attivato dall'esercizio 2014 con uno stanziamento iniziale di dieci milioni di euro. La dotazione iniziale è costituita con contestuale riduzione, di pari ammontare, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Alla predetta autorizzazione corrisponde, nello stato di previsione del MATTM, il capitolo 8531 ("Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia"), piano gestionale 3 ("Fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale") dell'unità di voto 1.9, Missione 18 ("Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"), Programma 18.12 ("Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche"). Ne consegue che, stante la finalizzazione per la realizzazione degli interventi in aree fortemente esposte a rischio idrogeologico, suscettibili di contribuire a creare condizioni idonee per gli interventi di tutela di detto rischio, l'appostamento delle risorse sul

capitolo di nuova istituzione non comporta alcuna variazione di missione di spesa, programma di spesa, unità di voto e macroaggregato, potendosi quindi sostanziare, dal punto di vista della tecnicità dell'esposizione delle risorse in bilancio, nell'attivazione di un nuovo piano gestionale nell'ambito del capitolo 8531 stesso.

Alla data della presentazione dello schema di legge in esame, su detto capitolo/PG residua uno stanziamento di € 20.693.772,00. Da un punto di vista contabile, quindi, è possibile disporre l'accantonamento di euro 10 milioni sino al completamento dell'iter del DdL.

Oltre allo stanziamento iniziale succitato, al fine di approntare meccanismi di rialimentazione del capitolo, è stato previsto che i Comuni beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti definitivi di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi, versando le somme riscosse, entro trenta giorni, ad un apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme sono integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di nuova istituzione.

Il meccanismo di riassegnazione individuato rende disponibili, nel tempo, le risorse necessarie per l'attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio connesse all'eliminazione degli abusi nelle aree a rischio elevato o molto elevato.

L'articolo 25 istituisce un Fondo di garanzia delle opere idriche e tariffa sociale per il servizio idrico integrato. Il suddetto fondo viene alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato opportunamente definita, anche al fine della copertura dei costi di gestione, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dimensionata sulla base della capienza e del profilo temporale atteso di utilizzo del Fondo.

La componente tariffaria verrà dimensionata definendo un obiettivo di messa in regime del Fondo. Nella fase di avviamento il Fondo potrà erogare garanzie in funzione della sua progressiva capienza.

Da prime stime risulta che il Fondo potrebbe raggiungere la capienza massima, entro i prossimi 10-15 anni, con un incremento tariffario contenuto tra l'1 ed il 2 per cento annuo.

I criteri di utilizzo del fondo che verranno definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono finalizzati a favorire gli investimenti, a garantire un'offerta di servizio più efficiente ed economica, ad evitare le pesanti sanzioni relative alle procedure di infrazione europee nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto adeguamento (nei termini e nei tempi previsti dalla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane) dei sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi e infine a contenere l'impatto di altri oneri, anche futuri, che altrimenti graverebbero sull'utenza. Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 26 disciplina la tariffa sociale del servizio idrico integrato. L'emendamento mira ad assicurare ai consumatori a basso reddito l'accesso a condizioni di favore all'uso di quantitativi di acqua necessari ad un pieno soddisfacimento dei bisogni fondamentali, in una logica di servizio universale. Tale norma impartisce indirizzi all'AEEG che ha già definito misure analoghe nel campo di altri servizi a rete e prevedendo contestualmente, al fine di assicurare la sostenibilità dell'intervento e la copertura dei relativi costi già prevista a normativa vigente, un'apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 27 detta disposizioni in materia di morosità e perdite su crediti nel servizio idrico integrato. La norma *de qua* regola le modalità di gestione del fenomeno della morosità, allo scopo, da un lato, di limitarne l'insorgenza e assicurarne l'efficace contrasto in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi e, dall'altro, garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti. Quale principale strumento per garantire gli obiettivi sopra ricordati, viene individuata la leva tariffaria, in modo che gli oneri derivanti dall'attuazione di particolari procedure di gestione della morosità possano trovare la necessaria copertura economica fino alla estrema manifestazione del suddetto fenomeno, ovvero l'irrecuperabilità del credito e l'iscrizione della conseguente perdita. Tale disposizione non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 introduce delle modifiche all'articolo 93 del D.Lgs. 259/2003. Tale decreto (codice delle comunicazioni elettroniche) disciplina agli articoli 87 e 87 bis rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti. L'articolo 93, come modificato, disciplina gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori suddetti determinati in base ad un tariffario la cui elaborazione è demandata al Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, a valle di una analisi dei costi. Tale disposizione non introduce alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 introduce delle modifiche all'articolo 101 del D.Lgs. 152/2006 assimilando alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica.

L'articolo 30 trattandosi esclusivamente di deroga alle previsioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) in materia di rifiuti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.